

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3452 del 05/07/2018
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA UBIcata NEL COMUNE DI FORLÌ (FC), LOCALITÀ SAN TOMÈ CON CAMBIO TITOLARITÀ - RICHIEDENTE: SOCIETÀ AGRICOLA ENERGIA DAI FIORI DI SCOZZOLI E C.S.S. - USO: IRRIGUO - AGRICOLO - PRATICA FCPPA0489
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3595 del 05/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno cinque LUGLIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena

**OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA UBICATA NEL COMUNE DI FORLÌ (FC), LOCALITÀ SAN TOMÈ CON CAMBIO TITOLARITÀ
RICHIEDENTE: SOCIETÀ AGRICOLA ENERGIA DAI FIORI DI SCOZZOLI E C.S.S.
USO: IRRIGUO - AGRICOLO
PRATICA FCPA0489**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’energia (ARPAE) e all’art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttoria per le derivazioni di acqua pubblica";
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" - Art. 1.3;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì Cesena prot. n. 68886/146 del 14/9/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- la deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";

RICHIAMATA:

- la **Determinazione Dirigenziale n. 17767 del 24/11/2005**, con scadenza al 31/12/2005, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato alla Ditta individuale di Scozzoli Giovanni (C.F. SCZGNN42D15D704H) con sede legale in via Minarda n. 12 in comune di Forlì (FC), località San Tomé, la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea (risorsa FCA9110) da destinarsi ad uso agricolo – irriguo. **PRATICA FCPPA0489**;
- la **domanda di rinnovo senza modifiche della concessione FCPPA0489** presentata al Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna, in data 13 novembre 2007 e registrata con PG/2007/0289627 del 14/11/2007, dal Sig. Scozzoli Giovanni (C.F. SCZGNN42D15D704H) titolare dell'omonima ditta individuale;

VISTA:

- la **domanda di cambio di titolarità della concessione FCPPA0489** di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso agricolo - irriguo presentata in data 30/09/2016 ed acquisita da Arpae – S.A.C. - Unità Demanio Idrico di Forlì - Cesena al Protocollo PGFC/2016/14385, dal

Sig. Scozzoli Andrea (C.F. SCZNDR76T15D704Y) in qualità di titolare della **Società Agricola Energia dai Fiori di Scozzoli e C.S.S. (P.IVA 04234730408)** con sede legale in via Minarda n. 12 in comune di Forlì (FC), località San Tomé a seguito di fusione della Ditta individuale di Scozzoli Giovanni (C.F. SCZGNN42D15D704H) con la sopra citata Società agricola;

- **la relazione tecnico descrittiva e lo studio idrogeologico** trasmesse ad integrazione della domanda e registrate al Protocollo n. PGFC/2017/9645 del 26/06/2017 da cui si evince che :
 - il pozzo monofalda già esistente (risorsa FCA9110) è ubicato in via Miranda n. 13 in comune di Forlì (FC) località San Tomé su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio 43 mapp.123 (ex 106) su terreno di proprietà Giovanni Scozzoli che ha affittato alla **Società Agricola Energia dai Fiori di Scozzoli e C.S.S.**;
 - l'opera di prelievo ha una profondità di m 85,00 dal piano di campagna, un diametro di mm 165,30 ed è dotato di una pompa elettrica sommersa della potenza di 3 Kw e portata massima di 1,0 l/s;
 - la quantità di acqua da derivare richiesta è pari a 1440 mc/anno;

VISTI inoltre:

- il parere **favorevole** dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2017/16354 del 08/11/2017, dal quale si rileva che il prelievo risulta ammissibile subordinatamente *"all'installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di gestione delle Acque vigente nel territorio del Comune di Forlì"*;
- il parere conforme ai presupposti del P.T.C.P del **Servizio Pianificazione Territoriale del Provincia di Forlì-Cesena** acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2017/15452 del 20/10/2017, dal quale si rileva che il prelievo risulta **ammissibile** a condizione del rispetto della seguente prescrizione: *"l'emungimento di acqua dal pozzo esistente deve essere regolato in modo da non causare turbamento del regime delle acque sotterranee, ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque salate o inquinate"*.
- il parere del **Consorzio di Bonifica della Romagna** Prot. n. 37305/FC/4390 del 14/11/2017, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2017/16676 del 14/11/2017 che dichiara che il fondo ubicato nel comune di Forlì (FC) **NON ricade all'interno di alcun comprensorio irriguo in pressione**;

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 88,00, con bollettino postale n. VCYL0082 del 29/09/2016, dovuto per le spese dell'istruttoria relativa alla richiesta di cambio titolarità;
- l'importo di **€ 250,00** dovuto come deposito cauzionale versato con bonifico bancario in data 05/07/2018 quale minimo stabilito dall'art.8 L.R. 2/2015;
- l'importo pari a **€ 32,40** come canoni anni 2016-2017-2018-2019 bonifico bancario in data 30/03/2016, che è stato integrato con **€11,90** per adeguarlo ai valori previsti dalla normativa vigente versato in data 05/07/2018 con bonifico bancario;
- l'importo pari a **€ 12,10** in data 05/07/2018 con bonifico bancario come canone dovuto per l'anno 2020 come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che:

- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PGFC/2018/10658 del 04/07/2018;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della

L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- la derivazione non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

ACCERTATA inoltre la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica richiesta ad uso irriguo-agricolo di circa Ha 3.02.82 impiantati a actinidia, vigneto e lavanda pari ad una quantità massima annua di mc 1440 ai sensi della DGR 1415/2016;

RITENUTO che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione ordinaria possa essere rilasciata ai sensi degli articoli 27 e 28 del R.R. 41/2001;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Operativa del Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/9;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **rinnovare la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea tramite pozzo già esistente** (risorsa FCA9110) **per uso irriguo agricolo**. La risorsa è ubicata in via Miranda n. 13 in comune di Forlì (FC) località San Tomé su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio 43 mapp.123 (ex 106) su terreno di proprietà di Giovanni Scozzoli che ha affittato alla **Società Agricola Energia dai Fiori di Scozzoli e C.S.S. (P.IVA 04234730408)** . L'opera di prelievo ha una profondità di m 85,00 dal piano di campagna, un diametro di mm 165,30 ed è dotato di una elettropompa sommersa della potenza di 3 Kw e portata massima di 1,0 l/s. **Pratica FCPPA0489**;
2. di **assentire**, con decorrenza dalla data di adozione del presente atto, **il cambio di titolarità della citata concessione a favore della SOCIETA' AGRICOLA ENERGIA DAI FIORI DI SCOZZOLI e C.S.S.** con sede legale in via Minarda n. 12 in comune di Forlì (FC), località San Tomé;
3. di **confermare** che la quantità d'acqua prelevabile è pari a un **volume complessivo annuo massimo di mc. 1.440**;
4. di stabilire che il concessionario è obbligato **all'installazione di un misuratore delle portate e dei volumi** derivati e che registri i volumi emunti indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre;
5. di stabilire che la concessione avrà durata fino al **31/12/2020**;
6. di fissare in **€ 250,00 l'importo del deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. di fissare il canone annuo in **€ 12,10** sulla base della normativa citata in premessa;
8. di fissare in **€ 24,00** (€ 12,10 canone anno 2020 + integrazione canoni già versati) la somma dovuta per i canoni dei cinque anni di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione;
9. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente, parte integrante del presente Atto;

10. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
11. sarà notificato digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo energiadaifiori@pec.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Sarà consegnata copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE che:

1. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
2. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
3. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
4. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del D.Lgs 02/07/2010 n. 104 art. n. 104 art. 133 c. 1) b.

**Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)***

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica **FCPPA0489** a favore della **SOCIETÀ AGRICOLA ENERGIA DAI FIORI DI SCOZZOLI E C.S.S. P.IVA 04234730408**) con sede legale in via Minarda n. 12 in comune di Forlì (FC), località San Tomé.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo di acqua sotterranea avviene tramite un pozzo aventi le seguenti caratteristiche:
 - il pozzo è ubicato sul terreno distinto nel NCT del comune di Forlì (FC) al foglio n. 43, mappale 123 (ex 106) in Località San Tomé, via Minarda n. 13;
 - profondità massima di 85 m. dal piano campagna;
 - equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 3 Kw e portata massima di 1 l/s;
 - diametro di 165,30 mm;
 - non è dotato di avanpozzo;
 - coordinate geografiche (UTM*32N Longitudine/X=741.354 e Latitudine/Y= 4.905.759). La rappresentazione planimetrica delle opere di derivazione risulta dalle tavole e dai disegni parte integrante dell'istruttoria tecnica);
2. La risorsa derivata sarà utilizzata per uso irriguo di 3.02.82 Ha coltivato a lavanda, vite e actinidia con sistema a goccia per un volume complessivo annuo massimo pari a 1440 mc/anno.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo della risorsa idrica non dovrà superare i limiti di portata massima pari a 1 l/s e il volume complessivo pari a 1440 mc/annuo stabiliti nel provvedimento di concessione.
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dall'Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il **concessionario deve provvedere all'installazione**, entro 30 giorni dal ritiro del presente atto e alla regolare manutenzione **di un misuratore della portata**, uscente dalla pompa mobile e dei volumi d'acqua pubblica emunti indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it, all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec protocollo@postacert.adbpo.it, ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di

atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aoofc@cert.arpa.emr.it, unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.

2. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione comprese quelle eventualmente di competenza dell'Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
4. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
5. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
6. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato dei pozzi nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. I pozzi non potranno essere abbandonati senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso dei pozzi entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.
7. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
8. Il concessionario, qualora la Struttura Arpae concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate.
9. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 5

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n.2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 6

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 Dicembre 2020**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, è facoltà dell'Agenzia Arpae concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Agenzia Arpae dà luogo a decadenza della concessione. Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura Arpae concedente.

ART. 7

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2020**.

ART. 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta all'Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario”*

ART. 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed

ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.

2. *E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Agenzia concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.